

Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro

Trascrizione in forma anonimizzata. Sono stati omissi il nome della parte ricorrente, i nominativi dei difensori e dei funzionari del Ministero, gli istituti scolastici, i numeri di ruolo e di sentenza e gli importi liquidati a titolo di compenso. Il testo non e' l'originale firmato digitalmente.

UDIENZA DEL 27.11.2025 N. [OMISSIS] R.G.L.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CREMONA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del

dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 53 Legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa

da

[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS])

con l'Avv. Restina, elettivamente domiciliata presso [OMISSIS]

[OMISSIS]

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E AMBITO

TERRITORIALE DI CREMONA (C.F. 80185250588)

con l'Avv. dello Stato [OMISSIS] e con delega al Funzionario, dott.ssa [OMISSIS],

elettivamente domiciliato presso [OMISSIS]

- RESISTENTE -

Oggetto: carta docente

All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1 settembre 2025, [OMISSIS] ha

convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO per sentir accogliere le

seguenti conclusioni:

“Ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed in conseguenza:

- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della

Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 disapplicando o dichiarando l'illegittimità la medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica ai soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli art. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999;

- per l'effetto, condannare parte resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 per annualità (€ 2.500,00 complessivi) a titolo di carta del docente relativa gli anni 2024/2025 – 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

Con vittoria di spese di lite ed ulteriori compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario, maggiorate per effetto dei collegamenti ipertestuali dell'atto”.

Si è costituito ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C-451/21:

1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;

6. rigettare le istanze istruttorie.

7. rigettare la richiesta di maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1-bis, D.M.

n. 55/2014.

Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.

Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.

All’udienza del 27 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il

Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all’esito, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.

*** * ***

1. [OMISSIS] è un’insegnante – attualmente in servizio presso la [istituto scolastico] con contratto dal 2.10.2025 al 30.6.2026 - che,

pacifico in giudizio (doc. 1, res.), nel corso degli anni ha prestato i seguenti servizi a tempo determinato:

- nell’A.S. 2020/2021, con contratto dal 28.9.2020 al 30.6.2021, con orario completo, presso la [istituto scolastico];

- nell’A.S. 2021/2022, con contratto dal 4.9.2021 al 30.6.2022, con orario completo, presso la [istituto scolastico];

- nell’A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 31.8.2023, con orario completo, presso la [istituto scolastico];

- nell’A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso la [istituto scolastico];

- nell’A.S. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025, con orario completo, presso la [istituto scolastico].

Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.

Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.

*** * ***

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

*

2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata

produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall’altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell’art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.

Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.

Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.

La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che la ricorrente non ha agito per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell’an e del quantum), ma ha invocato l’esatto adempimento all’obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.

*

2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l’esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a

tempo parziale.

*

2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunciata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell’articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l’aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all’innovazione didattico-pedagogica”, e come “l’articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.

Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all’amministrazione pubblica l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un

obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti". Ha, inoltre, evidenziato come "...il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (...) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento".

Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.

In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal Ministero in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalla ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.

*

2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.

Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio; ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.

*

2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.

Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.

La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.

Da ultimo, ha chiarito che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente – qual è chiaramente quella proposta dall'odierno ricorrente - si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e, quindi, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza (Cfr., in tema, Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).

*** * ***

3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto di [OMISSIS] [OMISSIS] di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, essendo tutte le annualità ricomprese nel quinquennio decorrente a ritroso dalla diffida del 1.9.2025 (doc. 10, ric.).

*

3.1 Venendo all'individuazione del bene della vita accordato, considerato che la ricorrente, attualmente, risulta assunta a tempo determinato dal Ministero, l'Amministrazione deve essere condannata a metterle a disposizione la carta docente,

o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute deve essere maggiorato di interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, come chiarito, da ultimo, dalla citata pronuncia della Suprema Corte.

*** * ***

4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura seriale e al valore della controversia, nonché alle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si ritiene, poi, che non ricorrano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55/2014, in quanto la decisione ha implicato la consultazione del solo stato matricolare prodotto dal Ministero, di talché non vi è stata nessuna concreta agevolazione nella redazione del provvedimento derivante dall'uso dei collegamenti ipertestuali (Cfr. Cass. ord. n. 37692/2022; ord. n. 22762/2023).

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di [OMISSIS] di ottenere la carta docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;

per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € [OMISSIS] oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Cremona, 27 novembre 2025

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Matteo Maria MARCIANTE